

Premessa

Il presente volume, come già sottolineato nelle precedenti edizioni, eredita il suo impianto complessivo dalle mie Lezioni di procedura penale caratterizzandosi tuttavia, rispetto ad esse, per il taglio più agile conferito all'esposizione nonché, inevitabilmente, per il minore spazio riservato a taluni argomenti. La necessità di questa nuova edizione è stata determinata dalla entrata in vigore della riforma Cartabia. Una riforma la cui finalità principale è l'attuazione dell'art. 111 comma 2° Cost., per cui la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo. A tal fine è stata disposta la digitalizzazione del processo penale, con l'introduzione del concetto di atto processuale scritto in formato informatico nonché una maggiore rapidità di notificazione degli atti processuali penali, posto che le notificazioni debbono essere eseguite con modalità telematiche. Sotto questo profilo la riforma è certamente apprezzabile.

Peraltro, non può non rilevarsi che alcune norme della riforma Cartabia contrastano con la finalità della speditezza processuale. Ci riferiamo all'introduzione della udienza di comparizione predibattimentale nel procedimento con citazione diretta (reso inoltre di maggiore importanza in quanto consentito per numerose altre ipotesi di reato), che comporta un appesantimento organizzativo imponendo la creazione di una nuova udienza predibattimentale, prima non prevista, davanti a un giudice diverso da quello davanti al quale si svolgerà l'eventuale giudizio dibattimentale. Certamente, poi, non agevola la ragionevole durata del processo la possibilità di ricorrere prevista dal comma 5° dell'art. 304 bis c.p.p. contro l'ordinanza che proroga i termini entro cui il giudice di appello o la cassazione debbono decidere.

Criticabile è, altresì, la riforma per il fatto di privilegiare sia nel giudizio di appello che in quello di cassazione il rito camerale non partecipato, il che favorisce indubbiamente una maggiore celerità del processo ma vanifica l'oralità della discussione considerata una inutile replica di quanto scritto nei motivi di impugnazione.

Va ricordato che il legislatore delegante, consapevole della complessità dell'intervento riformatore 'di sistema' delegato al Governo, ha sin da subito previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi (dunque entro due anni decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia), il Governo potesse adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1 comma 4 legge 27 settembre 2021, n. 134). Ne è seguito il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. 'Correttivo alla riforma Cartabia') "Esso si compone di undici articoli. I primi dieci articoli introducono alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedurali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma. L'ultimo articolo concerne le disposizioni finanziarie" (così la Relazione Illustrativa al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022). Delle limitate modifiche ed integrazioni recante nel citato d.lgs. n. 31/2024 si darà conto nell'ambito del presente aggiornamento.

Si rammenta, ancora, che su Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2024 è stata pubblicata la cd. 'riforma Nordio' (contenuta nella legge 9 agosto 2024, n. 114) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare". La legge è entrata in vigore il 25 agosto 2024 (fatte salve le disposizioni concernenti la composizione collegiale del giudice per l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le quali è prevista una entrata in vigore differita di due anni). Anche di tale riforma, pertanto, si darà conto nel presente aggiornamento.

Vanno infine ricordate le più circoscritte riforme di fine 2024 e dei primi mesi del 2025 che hanno interpolato, sovente tramite (inappropriata) decretazione d'urgenza, il codice penale ed il codice di rito. Si segnalano tra le altre, non solo per la rilevanza giuridica delle novelle ma anche per l'eco mediatico che le ha accompagnate, la legge 31 marzo 2025, n. 47 (recante modifiche in materia di durata delle operazioni di intercettazione) e il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80) che ha introdotto, tra l'altro, la nuova fattispecie incriminatrice dell'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art.

634 bis c.p.) ed il correlato istituto processual-penalistico della reintegrazione nel possesso dell'immobile di cui al nuovo art. 321 bis c.p.p.

Rinnovo il mio ringraziamento al prof. Francesco Caprioli per la preziosa collaborazione prestata nella stesura delle precedenti edizioni ed esprimo, inoltre, la mia gratitudine all'avv. Paolo Somenzari, il quale con la sua collaborazione, altrettanto preziosa, ha reso possibile questa nuova edizione aggiornata.

Torino, 30 giugno 2025

G.L.